

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.89

del 08.03.2004

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. LEGAMBIENTE Comitato Regionale ONLUS C/ Regione Puglia e Comune di Molfetta e nei confronti della HO.RI.BA. di Bombini G. e C. Ricorso per annullamento delibera di G.R. n.989 del 9.7.2002 "Accordo di programma per la realizzazione di complesso turistico-alberghiero alla ex SS.16, Km.771,500".

L'anno duemilaquattro, il giorno otto del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 10.3.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con ricorso n. 1673/2002, instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari c/ la Regione Puglia, il Comune di Molfetta e la Horiba di Bonbini G. & C. snc, la LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE ONLUS, in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, dott. Massimiliano Schiralli ha chiesto l'annullamento, in sede di autotutela, dei provvedimenti adottati nella procedura propedeutica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n.142) per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero alla S.S. 16 – Km. 771,500;
- Il ricorso de quo, instaurato c/ la Regione Puglia, il Comune di Molfetta e nei confronti della HO.RI.BA. di Bombini & C. S.n.c., è inteso ad ottenere, nello specifico, l'annullamento dei seguenti atti:
- Della delibera di G.R. n. 989 del 9 luglio 2002, recante *“LL.RR. 34/94 e 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di complesso turistico-alberghiero alla ex S.S. 16 – Km. 771 + 500 in Molfetta (BA). “Parere paesaggistico” ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Integrazione”*;
- Della deliberazione del Consiglio Comunale – sessione straordinaria – di Molfetta n. 65 del 10.01.2002 recante: *“Ratifica accordo di programma tra la Regione Puglia e il Comune di Molfetta per la realizzazione di un complessop turistico-alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 ai sensi della Legge Regionale n.34/94 nonché della L.R. n.8/98 e succ. modif.”*;
- Dell'accordo di programma sottoscritto in data 12.12.2001 tra la Regione Puglia ed il Comune di Molfetta in attuazione della L.R. 19.12.1994 n. 34, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 28.1.1998 n. 8 per la realizzazione del detto complesso turistico-alberghiero nel Comune di Molfetta da parte della Ditta “HO.RI.BA.”;
- Della delibera di G.R. n. 1646 del 14.11.2001, recante *“Urb/ del/ 2001 / 00132 – LL.RR. 34/94 – 8/98 – Accordo di programma per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 in Molfetta (BA)”*;
- L'attrice rileva, fra gli altri, vizi di legittimità nella procedura de qua, evidenziando contrasti tra la delibera di C.C. n. 65 del 10 gennaio 2002, che ratifica l'accordo di programma di cui sopra, e le determinazioni contenute nel PUTT, relativamente agli ambiti distinti ricadenti nel territorio di Molfetta, recepiti dal medesimo Consiglio comunale di Molfetta con deliberazione n.42 del 23/10/01, di perimetrazione degli stessi, con la conseguenza che l'area sottoposta all'intervento prevista in variante al PRG per la realizzazione del suddetto complesso turistico-alberghiero, si troverebbe inclusa in zona interessata ad

ambito territoriale distinto per vincolo faunistico (Oasi di Protezione “Torre Calderina”) e per vincolo imposto dal Decreto Ministeriale 1° agosto 1985;

- Quanto enunciato da controparte, contrasta con il parere favorevole reso alla suddetta realizzazione da parte del Dirigente del Settore Territorio, Ing. Giuseppe Parisi, in quanto l'intervento in parola non interferiva sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal PUTT;
- Vista la nota del Settore Urbanistico Regionale datata 21 gennaio 2003 prot. n. 300/I (prot. com. n. 3677 del 24.01.2003), con la quale si comunicava che la Regione Puglia aveva instaurato contenzioso per difendere il proprio atto amministrativo di Giunta Regionale sopra citato;
- Preso atto che l'udienza di discussione del merito dinanzi alla terza sezione del TAR Puglia – Bari è stata fissata per l'**8 aprile 2004**;
- Considerato che l'Ente può costituirsi in giudizio fino a 10 giorni prima di tale udienza;
- Ritenuto che la difesa dell'atto amministrativo regionale concerne per relationem anche la difesa dell'atto amministrativo del Consiglio Comunale di Molfetta;
- Ritenuto, quindi, di condividere con la Regione Puglia la costituzione dinanzi al giudice adito, resistendo al ricorso della LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE ONLUS, come legalmente rappresentata, insieme alla Regione Puglia, appalesandosi evidente la comunanza della posizione dei due Enti confirmatari dell'Accordo di Programma;
- Ritenuto, a tal fine, di confermare nell'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente il medesimo Avv. Carla Epifania da Bari, già nominato e difensore della Regione Puglia, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di condividere con la Regione Puglia la difesa nel contenzioso n. 10814/4/02/a e pertanto estendere al medesimo legale Avv. Carla Epifania, con studio in Bari, alla Via Principe Amedeo n. 82/a, la rappresentanza dell'Ente Comune nel giudizio amministrativo instaurato, con ricorso

n.1673/2002, dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE ONLUS, come legalmente rappresentata c/ la Regione Puglia, il Comune di Molfetta e nei confronti della HO.RI.BA. di Bombini & C. S.n.c, meglio descritto in premessa.

- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali e delle norme in materia, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), ed alle norme in materia.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.